

NUM. DOC.58/2005

CITTA' DI TORINO
Provvedimento del Consiglio Circoscrizionale
N. 10 – “MIRAFIORI SUD”
Estratto del verbale della seduta del 9 giugno 2005

Convocato il Consiglio di Circoscrizione n. 10 in seduta straordinaria.

Sono presenti nell'aula Consiliare del Centro Civico “R. Davico”, in Strada Comunale di Mirafiori n. 7 oltre al Presidente Maurizio TROMBOTTO i Consiglieri:

ACQUAVIVA ALBANO BARROCU BUFALO CALELLA CAMARDA CASSANO CERA
CHIAZZOLLA DEIANA FALLERI INFELISE LAINO LUBATTI MINUTELLO
MURDOCCA PERILLO RASTELLI REGALBUTO SPINELLI STRINA

In totale con il Presidente n. 22

Risultano assenti i Consiglieri: CARDONA, REVERDITO, TESSITORE.

Con l'assistenza del Segretario: Dr. Giuseppe CONIGLIARO

Ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

Il seguente provvedimento:

OGGETTO: C.10 - PARERE DI COMPETENZA SU: "PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI DI VENDITA ESCLUSIVI DI QUOTIDIANI E PERIODICI E CRITERI PER L'INSERIMENTO DI PUNTI VENDITA NON ESCLUSIVI".

CITTÀ DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE N.10 - MIRAFIORI SUD

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C.10 - PARERE DI COMPETENZA SU: "PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI DI VENDITA ESCLUSIVI DI QUOTIDIANI E PERIODICI E CRITERI PER L'INSERIMENTO DI PUNTI VENDITA NON ESCLUSIVI".

Il Presidente TROMBOTTO, di concerto con il Coordinatore della III Commissione STRINA, riferisce:

Con richiesta pervenuta il 9 maggio 2005, prot. n. 14228/8-4-25, la Divisione Commercio – Settore Attività Economiche e di Servizio, chiede alla Circoscrizione 10, ai sensi degli art. 43 e 44 del Regolamento del Decentramento della Città di Torino, l'espressione del parere in merito alla deliberazione mecc. 200502351/016, avente per oggetto "Piano di localizzazione dei punti di vendita esclusivi di quotidiani e periodici e criteri per l'inserimento di punti vendita non esclusivi".

Il piano di localizzazione della rivendita di giornali e riviste della Città di Torino, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 184/94 del 4 ottobre 1994, esecutiva dal 28 ottobre 1994, è stato adottato in attuazione della Legge 5 agosto 1981 n. 416 e s.m.i., nonché della normativa Regionale di riferimento.

La Legge 13 aprile 1999 n. 108 e il successivo Decreto Legislativo 24 aprile 2001 n. 170 hanno indicato nuovi criteri per il riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, quindi si rende necessario adeguare il piano di localizzazione alla nuova normativa che ha la finalità di potenziare la diffusione sul territorio dei punti di vendita di quotidiani e periodici ed ha previsto, in via sperimentale per 18 mesi, la possibilità per i seguenti esercizi commerciali di vendita di quotidiani e/o periodici: rivendite di generi di monopolio, rivendite di carburanti e di oli minerali con superficie fino a 1.500 mq., esercizi pubblici, esercizi adibiti alla vendita di libri e prodotti equiparati fino a mq. 120, le strutture di vendita come definite dall'art. 4, comma 1, lett. e), f) e g) del Decreto L.vo 31 marzo 1998 n. 114 con un limite minimo di superficie di vendita pari a 700 mq..

A sperimentazione terminata soltanto 48 esercizi, su 595 che hanno partecipato alla sperimentazione, hanno chiesto ed ottenuto l'autorizzazione definitiva.

Con la nuova disciplina sono stati inoltre differenziati i punti di vendita esclusivi, riferiti alle attività che vendono solo quotidiani e periodici, e punti vendita non esclusiva, riferiti alle attività che in aggiunta ad altre merci sono autorizzati alla vendita di soli quotidiani e periodici.

La Regione Piemonte, in ottemperanza al Decreto L.vo 170/2001, ha approvato i criteri e parametri di riferimento in base ai quali i Comuni devono ridefinire i nuovi piani di

localizzazione dei punti di vendita di quotidiani e periodici, dando espressamente indicazione che i punti non esclusivi sono legittimati alla vendita di soli quotidiani e di soli periodici e in modo complementare rispetto alla propria attività.

Inoltre ha precisato che i piani di localizzazione debbano essere definiti suddividendo il territorio in zone omogenee, tenendo conto della densità della popolazione, del numero delle famiglie, delle caratteristiche sociali e urbanistiche, dell'entità delle vendite degli ultimi due anni, delle condizioni di accessibilità e dell'esistenza di altri punti di vendita esclusivi e non. Bisogna inoltre fare riferimento anche alle caratteristiche delle singole zone, alla presenza di flussi di popolazione non residente e l'esistenza di insediamenti produttivi, commerciali e ricettivi..

L'indicazione degli esercizi non esclusivi dove può essere effettuata la vendita di quotidiani e/o periodici (art. 2 comma 3 del D. L.vo 170/01) è tassativa, tranne i casi in cui in un Comune non esistano punti di vendita e non vi sia un piano di localizzazione.

Il Settore Urbanistica Commerciale ha quindi definito, sulle basi delle indicazioni stabilite dalla normativa regionale, un nuovo piano di localizzazione dei punti di vendita, suddividendo il territorio cittadino in 94 zone, così come già definito per gli aspetti statistici, mentre nel precedente piano di localizzazione si teneva conto dell'estensione delle circoscrizioni con macro raggruppamenti di zone anche non omogenee.

Con l'adozione di un nuovo piano di localizzazione è necessario adottare anche un regolamento che disciplina le procedure autorizzative, recependo la nuova normativa in materia, e definisce le distanze minime tra esercizi sia per il rilascio di nuove autorizzazioni che per il trasferimento di quelle esistenti.

Le distanze minime sono suddivise in base alle zone d'addensamento già definite dal Piano di localizzazione degli insediamenti commerciali della Città in attuazione del Decreto L.vo 114/1998: A1 centro storico – A2 centri storici secondari – A3 addensamenti commerciali forti nelle zone periferiche – A4 addensamenti commerciali minori o interstiziali, aree non ricomprese nel buffer di alcun addensamento commerciale.

La normativa regionale prevede inoltre che i punti vendita non esclusivi, essendo complementari rispetto a quelli esclusivi, debbano rispettare una distanza minima pari al doppio di quella prevista per i punti di vendita esclusivi.

Di particolare rilevanza è infine la previsione di costituzione di una Commissione "Rivendite quotidiani e periodici", composta da rappresentanti della Città e delle categorie interessate.

Il nuovo piano di localizzazione favorisce sicuramente una migliore distribuzione dei punti di vendita in base alle caratteristiche di ogni zona e il nuovo regolamento, oltre a recepire i criteri stabiliti dalla Regione, definisce con i criteri di semplificazione dell'attività amministrativa gli iter autorizzativi.

La presente proposta di deliberazione è stata presentata e discussa nella III^a Commissione del 23 maggio 2005 ed esaminata dalla Giunta Circoscrizionale in data 30 maggio 2005.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 (mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (mecc. 9604113/49) del 27 giugno 1996 il quale fra l'altro all'art. 43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatoria l'acquisizione del parere da parte dei Consigli Circoscrizionali ed all'art. 44 ne stabilisce i termini e le modalità

PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

- Di esprimere parere favorevole in merito alla proposta dalla Giunta Comunale del 5 aprile 2005 mecc. 200502351/016, avente per oggetto “Piano di localizzazione dei punti di vendita esclusivi di quotidiani e periodici e criteri per l’inserimento di punti vendita non esclusivi”, proponendo che il rilascio delle autorizzazioni all’apertura e al trasferimento di punti vendita esclusivi e promiscui sia subordinato alla sussistenza delle distanze minime indicate dai sindacati di categoria nella loro proposta di modifica del piano di localizzazione e precisamente:
- Addensamento A1 (Centro Storico) mt. 200 (anziché 150)
 - Addensamenti A2 (Centri Storici secondari) mt. 350 (anziché 200)
 - Addensamenti A3 (addensamenti commerciali forti delle aree periferiche) mt. 350 (anziché 200)
 - Addensamenti A4 (addensamenti commerciali minori o interstiziali) mt. 350 (anziché 200)
 - Aree non ricomprese nei buffer di alcun addensamento mt. 400 (anziché 300)

Il presente provvedimento non comporta spesa.

Al momento della votazione sono inoltre assenti i Consiglieri: Albano, Minutello, Murdocca. Il Consiglio di Circoscrizione, con votazione per appello nominale accerta e proclama il seguente risultato:

Presenti e Votanti n. 19
Voti Favorevoli n. 12
Voti contrari n. 7

Il Consiglio di Circoscrizione

DELIBERA

- Di esprimere parere favorevole in merito alla proposta dalla Giunta Comunale del 5 aprile 2005 mecc. 200502351/016, avente per oggetto “Piano di localizzazione dei punti di vendita esclusivi di quotidiani e periodici e criteri per l’inserimento di punti vendita non esclusivi”, proponendo che il rilascio delle autorizzazioni all’apertura e al trasferimento di punti vendita esclusivi e promiscui sia subordinato alla sussistenza delle distanze minime indicate dai sindacati di categoria nella loro proposta di modifica del piano di localizzazione e precisamente:
- Addensamento A1 (Centro Storico) mt. 200 (anziché 150)
 - Addensamenti A2 (Centri Storici secondari) mt. 350 (anziché 200)
 - Addensamenti A3 (addensamenti commerciali forti delle aree periferiche) mt. 350 (anziché 200)
 - Addensamenti A4 (addensamenti commerciali minori o interstiziali) mt. 350 (anziché 200)
 - Aree non ricomprese nei buffer di alcun addensamento mt. 400 (anziché 300)

Il presente provvedimento non comporta spesa.

